

## *A proposito delle recenti tendenze della manualistica di diritto privato romano*

1. Frutto di un lavoro decennale, redatto da 65 autori e curato da sei illustri studiosi germanofoni, il *Handbuch des römischen Privatrechts*, comparso all'inizio del 2023, per i tipi della Mohr Siebeck, è un'opera ponderosa di più di 3000 pagine, distribuite su due volumi e un registro, la quale intende presentare lo stato attuale della ricerca sul diritto romano, rivolgendosi non solo ai romanisti, ma a tutti i giuristi e agli studiosi dell'antichità interessati alla storia del diritto.

Com'era prevedibile, essa in poco meno di due anni ha suscitato l'interesse di molti insigni esponenti della romanistica internazionale, alcuni dei quali si sono resi autori di lavori critici già pubblicati in altre riviste<sup>1</sup>. Tale circostanza rende ancor più arduo, almeno dalla indegna prospettiva del sottoscritto, avanzare considerazioni in merito a un lavoro monumentale, impreziosito da contributi elaborati dai più esperti studiosi della disciplina, ciascuno su temi inerenti al proprio ambito di specializzazione. È questa, infatti, una tra le molte caratteristiche che differenzia il *Handbuch des römischen Privatrechts* (per il seguito HRP) dall'opera che esso mira a superare sia per quanto riguarda i riferimenti bibliografici sia per l'approccio metodologico<sup>2</sup>, ossia la seconda edizione in due volumi del manuale di Max Kaser<sup>3</sup>

\* I paragrafi 1, 2 e 3 del presente lavoro sono stati realizzati da Filippo Bonin, mentre i paragrafi 4 e 5 sono ad opera di Tommaso Beggio.

<sup>1</sup> R. Zimmermann, in *ZEuP.* 31, 2023, 731 ss.; S. Vogenauer, in *Rg.* 31, 2023, 220 s.; D. Skrzywanek-Jaworska, J. Kulawiak-Cyrankowska, in *JEHL.* 14, 2023, 250 ss.; N. Jansen, in *RabelsZ.* 87, 2023, 839 ss.; Ph. Thomas, in *Fundamina* 29, 2023, 112 ss.; U. Babusiaux, F.-S. Meissel, *Zur Konzeption des neuen Handbuchs des Römischen Privatrechts*, in *ZRGR.* 2024; A.J.B. Sirks, in *TR.* 91, 2023, 603 ss.; D. Johnston, in *Journal of Roman Studies* 114, 2024, 262 ss.; A. Földi, *In honorem „magni Kaser“ nostri temporis: Hochachtungsvolle Anmerkungen zum neuen Handbuch des Römischen Privatrechts*, in *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, sectio iuridica* 62, 2023, Budapest 2023, 265 ss.; J.D. Harke, in *JZ.* 21 2024, 971 ss.; M. Schermaier, in *Fhi-online* 2024, 1 ss.; Ch. Baldus, *Möglichkeiten eines Moments. Zum Handbuch des Römischen Privatrechts*, in *Journal of European History on Law* 15, 2024, 231 ss. J. Paricio, *Reflexiones a partir del nuevo tratado en alemán de derecho privado romano*, in *SCDR.* 37, 2024, 487 ss.; J.-J. Aubert, in *Bryn Mawr Classical Review*, 2025.03.20 (<https://bmcr.brynmawr.edu/2025/2025.03.20/>).

<sup>2</sup> Babusiaux, Meissel, *Zur Konzeption* cit. 516.

<sup>3</sup> Su Max Kaser (1906-1997) si vedano, tra altri, *Autobiografia*, in H. Balti et al. (a c. di), *Recht und Geschichte*, Wien 1990, 135 ss.; T. Giaro, *Max Kaser (1906-1997)*, in *Rechtshistorisches Journal* 16, 1997, 231 ss.; R. Knütel, *Max Kaser (21.4.1906-13.1.1997)*, in *ZSS.* 115 1998, XV ss.; F.

aventi a oggetto il diritto privato romano e comparsi rispettivamente nel 1971 e nel 1975<sup>4</sup>.

Basata sulle ricerche che avevano condotto all'uscita della prima edizione nel 1955<sup>5</sup>, l'opera di Kaser, che, con i dovuti aggiornamenti, ha costituito un punto di riferimento per gli studiosi di molte cattedre delle Università europee, oltre a essere espressione del contributo esclusivo di un unico – per quanto grande – studioso, a livello cronologico si fermava al III secolo d.C., limitandosi a considerare come una reviviscenza del diritto 'classico' il diritto giustiniano, mentre il HRP lo comprende compiutamente, escludendo, per scelta, solo i profili relativi alla recezione del diritto romano negli ordinamenti moderni.

Innanzitutto, il manuale di Kaser risentiva pesantemente di una impostazione metodologica del tutto peculiare, che potremmo qualificare come postpandettistica. Ciò è rivelato, in primo luogo, dalla struttura dell'opera, che, pur procedendo per epoche, ricalca il tradizionale impianto e le categorie giuridiche moderne tipiche dei manuali pandettistici, delle quali, come è stato giustamente rilevato<sup>6</sup> il capitolo sul 'negozio giuridico' costituisce un fulgido esempio<sup>7</sup>.

In secondo luogo, il metodo impiegato influisce sulla conformazione dell'opera. I volumi, infatti, presentano una sistematica che può dirsi moderna, il che, da un certo punto di vista, ora come allora, facilita il compito del giurista, ma non conferisce profondità storica al suo lavoro. Da questo punto di vista, la seconda edizione dell'opera di Kaser e il suo metodo sono espressione del loro tempo, fortemente caratterizzato da quell'anticritica interpolazionistica che lo studioso, reagendo alla radicalizzazione dell'interpolazionismo, contribuì a costituire<sup>8</sup>. È bene precisare che negli stessi anni non mancarono tendenze di

Hube, *Bei Max Kaser in Münster*, in ZSS. 115, 1998, 2 ss.; G. Landwehr, *Max Kaser in Hamburg 1959-1971*, in ZSS. 115, 1998, 10 ss.; L. Labruna, *Allievi stranieri di Max Kaser*, in ZSS. 115, 1998, 22 ss.; K. Hackl, *In memoriam Max Kaser*, in *Index* 26 1998, 523 ss.; H. Schröder, D. Simon (a c. di), *Rechtsgeschichtswissenschaft in Deutschland 1945-1952*, Frankfurt am Main 2001, 77 ss.

<sup>4</sup> M. Kaser, *Das römische Privatrecht, Erster Abschnitt: Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht, Zweiter Abschnitt: Die nachklassischen Entwicklungen*, I-II, München 1975<sup>2</sup>.

<sup>5</sup> M. Kaser, *Das römische Privatrecht. Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht*, München 1955.

<sup>6</sup> Cfr. Sirks cit. 603.

<sup>7</sup> Kaser, *Das römische Privatrecht, Erster Abschnitt* cit. 227 ss.

<sup>8</sup> Cfr. M. Kaser, *Zur Glaubwürdigkeit der römischen Rechtsquellen (über die Grenzen der Interpolationenkritik)*, in *Atti del II congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto (Venezia 1967)*, Firenze 1968, 22 ss. Più cautamente Id., *Zur Methodologie der römischen Rechtsquellenforschung*, Wien-Köln-Graz 1972, 100. In tema di metodo e critica interpolazionistica si veda F. Wieacker, *Textkritik und Sachforschung. Positionen in der gegenwärtigen Romanistik*, in ZSS. 91, 1974, 1 ss.; A. Guarino, *Giusromanistica elementare*, Napoli 2002<sup>2</sup>, 151 ss.; K.-H. Ziegler, *Max Kaser e la revisione della critica interpolazionistica dopo il 1967*, in *Problemi e*

segno divergente a livello metodologico che andavano nella direzione di un approccio autenticamente storicistico e dunque più attento alla critica testuale<sup>9</sup>. A distanza di una cinquantina d'anni dalla comparsa del *Handbuch* di Kaser possiamo dire che, nonostante la tradizionale e imprescindibile propensione alla dogmatica della romanistica tedesca, quelle tendenze, seppur con talune significative eccezioni, si siano rafforzate in Germania e ancor più in altre Università europee, per cui già all'inizio del XXI secolo nacque il proposito di approntare un'opera che ne fosse compiuta applicazione. Ciò si è tradotto non solo e non tanto nel soddisfacimento delle esigenze di periodizzazione del diritto romano, quanto nella volontà di procedere con il metodo e le forme dei giuristi romani dell'età del Principato, ovvero seguendo la tripartizione romana *personae, res, actiones*, ma evidenziando al contempo la centralità al suo interno del modo di pensare il diritto tramite le azioni. È questo forse l'unico profilo rispetto al quale il HRP opportunamente si richiama a certa Pandettistica, in particolare a quell'idea fondamentale secondo la quale il diritto romano era per così dire guidato dall'*aktionenrechtliches Denken*<sup>10</sup>, ossia da un pensiero che considera pretese preesistenti rispetto a diritti riconosciuti a livello sostanziale<sup>11</sup>. Così l'opera valorizza in maniera altrettanto opportuna l'assenza di un sistema giuridico centrato sul soggetto e i suoi diritti, circostanza che invece caratterizza, come è noto, soltanto gli ordinamenti giuridici moderni. Ciò si riflette anche nell'organizzazione del lavoro e nella presentazione dei singoli capitoli, che abbandonano definitivamente la separazione tra diritto privato e processo civile, introdotta da Kaser<sup>12</sup>.

*prospettive della critica testuale. 'Atti del Seminario internazionale di diritto romano' (Trento, 14-15 dicembre 2007)*, Trento 2011, 61 ss.; F.J. Andrés Santos, *Brevissima storia della critica interpolazionistica nelle fonti giuridiche romane*, in *REHJ.* 32, 2011, 65 ss.; M. Avenarius, Ch. Baldus, F. Lamberti, M. Varvaro, *Einleitung - Introduzione*, in M. Avenarius, Ch. Baldus, F. Lamberti, M. Varvaro (a c. di), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik*, Tübingen 2018, 1 ss.; T. Beggio, *Un commento alla proposta di riforma degli studi romanistici di Paul Koschaker in un documento inedito di Ulrich von Lübtow*, in *Index* 46, 2018, part. 620 nt. 118.

<sup>9</sup> Su tutte quella, assai nota, sviluppata da Franz Wieacker, sul quale si rinvia da ultimo ai contributi contenuti in Aa.Vv., *Franz Wieacker, Dal diritto romano. Saggi scelti*, Torino 2024.

<sup>10</sup> Cfr., per tutti, B. Windscheid, *Die actio des römischen Civilrechts vom Standpunkte des heutigen Rechts*, Düsseldorf 1856-1957, 1 ss. Sul punto, nello specifico, si veda M. Miceli, *L'aktionenrechtliches Denken dei giuristi romani e le forme dell'appartenenza*, in L. Garofalo (a c. di), *Actio in rem e actio in personam*. In *Ricordo di Mario Talamanca*, I, Padova 2011, 97 ss.

<sup>11</sup> Cfr. in questo senso, da ultimo, E. Stolfi, *Prima lezione di diritto romano*, Roma-Bari 2023, 98 ss.

<sup>12</sup> Che, come è noto, dedicò al diritto processuale un'opera distinta. Cfr. M. Kaser, *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1966; M. Kaser, K. Hackl, *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1996<sup>2</sup>.

2. L'opera è suddivisa in cinque sezioni e inizia con una parte introduttiva (prima sezione) dedicata alla storia esterna del diritto e alla tradizione giuridica. A questa segue una seconda sezione dedicata al processo civile e alle forme d'azione, che nel suo primo sottoparagrafo, attraverso la trattazione delle *legis actiones*, del processo formulare e di quello cognitorio, getta le basi per i capitoli successivi dedicati alle materie specifiche. La parte più originale è il secondo sottoparagrafo, ove si tratta delle *Handlungsformen* nel diritto privato e sono esaminati i principali atti giuridici. Qui, infatti, vengono presentate e spiegate l'*in iure cessio* e gli atti librali, il *testamentum per aes et libram* e altre forme di disposizioni testamentarie, la *confarreatio* e la *conventio in manum*, il giuramento e la *stipulatio* nelle loro varie forme. Vengono, inoltre, illustrati i contratti reali, letterali e consensuali, prima di offrire una panoramica dei *recepta*. L'obiettivo è quello di delineare in modo riassuntivo elementi che potevano diventare significativi nelle più diverse situazioni processuali e che hanno avuto un'influenza determinante anche oltre tali situazioni<sup>13</sup>. I concetti fondamentali introdotti vengono poi ripresi e approfonditi nel corso dell'esposizione, attraverso l'analisi delle azioni poste a tutela dei corrispondenti diritti e obblighi.

In questo modo, il HRP non propone una costruzione dogmatica in senso stretto, ma piuttosto un'analisi fenomenologica che, partendo dalla sua manifestazione, procede verso lo sviluppo storico di un istituto giuridico. Seguono le altre tre sezioni dedicate alle *personae*, alle *res* e alle *actiones*. La terza sezione presenta gli istituti centrali del diritto romano delle persone e della famiglia. La quarta sezione comprende proprietà, possesso e diritti reali e, infine, le successioni. Sotto il titolo 'Tutela Giurisdizionale' (*actiones*), la quinta sezione, cui è dedicato l'intero secondo volume, tratta prima le *actiones in rem*, poi le 'azioni con *adiudicatio*' e, da ultimo, le *actiones in personam*. Tra le azioni personali troviamo la *condictio*, i giudizi di buona fede, le azioni a tutela di obbligazioni da delitto e quasi da delitto, la tutela giurisdizionale per i diritti ereditari. Sezioni a parte sono dedicate alle azioni per responsabilità dei sottoposti, alle eccezioni e agli altri mezzi di difesa.

Nell'opera di Kaser, in linea con la sistematica tipica dei manuali di fine Ottocento<sup>14</sup>, figura in principio una parte generale teorica, in seguito sono trattati le persone, la famiglia, i diritti reali e, infine, con una significativa inversione rispetto al manuale istituzionale di Gaio, prima le obbligazioni e poi le successioni. Nel HRP, invece, l'esposizione delle azioni, compiutamente realizzata nella parte finale che corrisponde alla seconda metà dell'opera, come del resto fa

<sup>13</sup> Così Baldus, *Möglichkeiten eines Moments* cit. 233.

<sup>14</sup> Cfr., per tutti, B. Windscheid, *Lehrbuch des Pandektenrechts*, I, Düsseldorf 1862, 145 ss.

anche Gaio, è presente già in apertura insieme agli atti giuridici e dunque anche alle obbligazioni in un'ottica da subito fortemente processuale. Ne consegue altresì che l'ultimo argomento illustrato prima delle *actiones*, sempre in conformità alla sistematica gaiana, sono le successioni in quanto modalità di acquisto delle cose *per universitatem*, che dunque vengono affrontate dopo i diritti reali.

Nella scelta ineliminabile tra facilitare il lettore nell'accesso alle informazioni adottando una struttura moderna con deformazione di quella antica e rimanere invece più fedeli alla trattazione dei romani non forzando le fonti in uno schema anacronistico, il HRP adotta una soluzione di compromesso. Da un lato, abbandona una semplice struttura enciclopedica per argomenti, al fine di mostrare le connessioni tra i vari istituti e agevolare la lettura e la comprensione, dall'altro, adotta diversi sistemi di classificazione antichi, come il sistema delle Istituzioni, quello di Sabino e quello del Codex, privilegiando, però, la dimensione processuale. Inizialmente, infatti, dopo un'opportuna introduzione storica per periodizzazioni (pp. 3-192) e una parte dedicata alla tradizione delle fonti (pp. 193-317), è fornito un quadro dettagliato dei tre tipi di processo civile romano (pp. 350-510), ma soprattutto sono presentati i vari atti giuridici nella loro successione storica, dall'*in iure cessio* ai *recepta*, passando attraverso l'analisi delle obbligazioni da contratto (pp. 511-683). Seguono la trattazione del diritto delle persone (pp. 687-826), la famiglia (pp. 827-1028), e quindi le *res*, in particolare, la proprietà e il possesso (pp. 1031-1178), i *iura in re aliena* (pp. 1179-1279), le successioni (pp. 1031-1534). L'approccio è prevalentemente casistico e da ciò deriva la diversa lunghezza dei capitoli, la quale può essere spiegata in ragione della differente quantità di materiale disponibile, proveniente in genere prioritariamente dalle fonti giustinianee e, più raramente, da quelle documentarie.

Consequente alla decisione di abbandonare le categorie giuridiche moderne è la necessità, pienamente soddisfatta dal HRP, di inserire rimandi tra i vari capitoli, operata al fine di indicare le connessioni, le concordanze e le differenze che permettano al lettore una migliore comprensione della tematica. Solo per fare un esempio, il capitolo sulla successione legittima secondo il *ius civile* è intimamente connesso per il tramite di rinvii a quello dedicato al possesso ereditario, evidenziando la strettissima relazione tra la successione intestata civile e quella pretoria.

In questo modo al lettore non vengono presentati risultati dogmatici definitivi, bensì egli è guidato nella comprensione dei diversi approcci presenti nella pluralità dei piani normativi del diritto romano nei loro sviluppi storici e reciproche tensioni.

Considerando il periodo coperto dalle fonti tramandate, il HRP rinuncia, a differenza di Kaser, a una suddivisione rigida tra diritto 'classico' e 'post-clas-

sico' o, come anche suol dirsi 'tardoantico'<sup>15</sup>. Gli autori affrontano la questione giuridica a partire dalle fonti più antiche del diritto romano fino all'epoca di Giustiniano, passando per l'evoluzione degli istituti in età tardoantica, evidenziando continuità e discontinuità storiche, aspetto che, come è stato rilevato in apertura era presente in minor misura nell'opera di Kaser. Altro profilo di pregio è costituito dal fatto che nell'analisi dei temi è posta particolare attenzione alla prassi giuridica documentata, ovvero alle testimonianze concrete del diritto in azione, laddove ciò è possibile alla luce delle più recenti ricerche. L'importanza delle fonti papirologiche ed epigrafiche nel HRP è testimoniata anche da un ampio paragrafo introduttivo, in cui altresì si evidenzia l'interconnessione del diritto romano con le altre discipline delle scienze dell'antichità (pp. 222-317).

3. La distanza dalle categorie moderne trova una propria conferma nella parte dedicata alle persone. Solamente adombrata è qui, infatti, la cosiddetta 'teoria degli *status*' (*libertatis, civitatis, familiae*). Dopo un rapido e imprescindibile cenno alla *summa divisio de iure personarum* gaiana, l'accento è da subito posto sulla cittadinanza e sulla *peregrinitas*, per cui anche il tradizionale ordine moderno che vuole all'inizio la trattazione del cd. *status libertatis* non è seguito e la schiavitù è collocata alla fine del capitolo. In maniera altrettanto significativa non sono presenti paragrafi intitolati a istituti e concetti moderni estranei al diritto romano, su tutti quello di 'capacità giuridica', che è richiamato solo occasionalmente ai fini di una migliore comprensione del lettore. Dopo le trattazioni della prigionia di guerra, del *postliminium* e dell'*infamia*, troviamo un paragrafo molto interessante sulla condizione giuridica delle donne, che a livello metodologico prende le distanze da una trasposizione delle categorie moderne all'antichità, ma allo stesso tempo opportunamente si mostra sensibile alle attuali tematiche relative al genere. Si tratta di un approccio solo in apparenza contraddittorio, di una deroga operata al fine di far meglio comprendere al destinatario il ruolo giuridico e sociale della donna nell'antichità.

Seguono un paragrafo dedicato ai casi in cui si configura una limitata capacità di agire e che ne segue gli sviluppi sino nell'età tarda, uno sulla tutela e la curatela, uno sulla rappresentanza di pluralità di persone. Molto interessante è il paragrafo relativo al matrimonio e alle altre forme di convivenza, ove è presente anche un *excursus* sulla legislazione matrimoniale augustea, ma non si fa

<sup>15</sup> Per una ricostruzione del dibattito sul concetto di 'classico' mi permetto di rinviare a F. Bonin, *Giuristi romani e diritti 'classici' nel pensiero di Franz Wieacker*, in *Iura and Legal Systems* 11.2, 2024, 88 ss.

distinzione tra le diverse conseguenze previste dalla *lex Iulia* e dalla *lex Papia* soprattutto in ordine al destino dei *caduca*, cui comunque il HRP dedica opportuno spazio in seguito<sup>16</sup>. Nondimeno, è comprensibile che ragioni riconducibili al genere letterario impedissero una trattazione approfondita del tema. Il paragrafo è altresì apprezzabile con riguardo all'evoluzione del diritto matrimoniale in età tardoantica. In particolare, con opportuna cautela è affrontata la questione dell'influsso del Cristianesimo in età costantiniana sugli istituti. Non risentendo di impostazioni ormai superate e tendenti a individuarvi l'origine e la causa dei divieti di divorzio, si conclude correttamente che il divorzio consensuale non fu praticamente mai regolamentato, né tantomeno vietato, neanche in epoca cristiana<sup>17</sup>.

Altrettanto interessante è il paragrafo relativo ai *fili familias*, ove a una parte dedicata allo sviluppo storico della *patria potestas* a Roma fa seguito la trattazione della filiazione legittima e degli istituti dell'*adrogatio* e dell'*adoptio*, anche se il vero tratto distintivo è costituito dall'ampio spazio, raramente dato in altri manuali, che viene riservato alla differenziazione tra la condizione giuridica del *filius* e della *filia familias*. A quest'ultima, infatti, è dedicata l'ultima parte del lavoro, ove è anche attentamente valutata la possibilità che ella fosse destinataria di un *peculium* e che nell'età del Principato potesse esercitare talune attività di impresa.

Nel paragrafo dedicato al regime patrimoniale del matrimonio viene presentata la tesi secondo la quale il conferimento della dote avesse l'obiettivo di dissuadere entrambi i coniugi dal divorzio più che di garantire il sostentamento della moglie dopo lo scioglimento del matrimonio. Da un lato, infatti, il coniuge avrebbe avuto l'obbligo di restituire la dote in caso di separazione, dall'altro, la donna avrebbe dovuto sopportare le detrazioni che il primo poteva effettuare in base al numero di figli. A ciò avrebbero contribuito anche il divieto di donazioni tra coniugi e la revoca delle stesse in caso di divorzio. La tesi è interessante e lo è anche il collegamento genetico del divieto in questione con la cosiddetta *lex decimaria*, ossia le disposizioni della *lex Papia* sulla successione reciproca tra coniugi (Tit. Ulp. 15.1-3). Più dubbio è che a partire dalla legislazione augustea i giuristi classici abbiano qualificato le norme di diritto privato modificate dal *favor dotis* come *ius singulare* di carattere pubblicistico<sup>18</sup>.

<sup>16</sup> Cfr. *infra* nel testo di questo paragrafo.

<sup>17</sup> Cfr. in questo senso anche Harke cit. 977.

<sup>18</sup> Che il diritto dotale fosse percepito come anomalo fondamentalmente sarebbe dimostrato dal fatto che Gaio, e successivamente Giustiniano, non trattano questa materia a livello introdotto nelle *Institutiones*. Si vedano sul punto le condivisibili osservazioni critiche di M. Varvaro, *La dote, il ius singulare e il «sistema didattico» di Gaio*, in *SCDR*. 29, 2016, 409 ss.

A questo punto è trattata ampiamente la condizione servile, innanzitutto, nel suo sviluppo storico e il suo significato in relazione al diritto naturale, poi nei suoi aspetti più tecnici, dalle cause della schiavitù fino all'acquisto della libertà. Il HRP è impreziosito da un voluminoso e dettagliato paragrafo sulla condizione giuridica dei liberti che muove dalle relazioni di questi ultimi coi patroni e dalle conseguenze della manomissione in termini di *operae* e *bona libertorum*, per poi analizzare nello specifico i penetranti effetti della *lex Iulia* e della *lex Papia*, a partire dai divieti matrimoniali per i senatori e dal divieto dell'obbligo di celibato fino ai vantaggi per i liberti con figli, ossia l'esenzione dai servizi obbligatori e la libertà testamentaria per le *libertae*, all'esenzione dai servizi obbligatori per liberti sposati o cinquantenni, alle disposizioni delle liberte sposate con il patrono e, infine, alla condizione giuridica dei *Latini Aeliani* e *Iuniani*. Chiudono il lavoro le analisi dell'*accusatio ingrati liberti*, della *revocatio in servitatem*, della *restitutio natalium* (e *ius anuli aurei*), dell'*adsignatio libertorum* e della rinuncia al patronato.

Dopo la trattazione della famiglia e prima di quella dei diritti reali, nel punto in cui spesso in alcuni manuali italiani si trova addirittura un intero capitolo<sup>19</sup>, neanche di passaggio si trova un paragrafo che tratti del negozio giuridico. Si tratta di una scelta rivelatrice del metodo applicato nel HRP, che ci trova d'accordo<sup>20</sup>.

All'ampia parte relativa ai diritti reali, secondo l'ordine gaiano delle istituzioni, il HRP fa seguire il capitolo sulle successioni, che presenta un'architettura diversa rispetto a quella dell'opera di Kaser, ove si affrontavano nell'ordine successione testamentaria, *ab intestato* e contro l'eredità all'interno di un primo paragrafo sulla chiamata all'eredità, per poi trattare dell'acquisto di quest'ultima e della posizione dell'erede e, infine, dei legati e dei fedecommessi. Il HRP, invece, presenta paragrafi senza ulteriori sovrappartizioni dedicati rispettivamente alla capacità successoria (*Erbfähigkeit*), alla successione testamentaria, alla successione legittima, all'impugnazione del testamento, all'apertura, accettazione e rinuncia dell'eredità, alla *bonorum possessio*, alla responsabilità degli eredi. La differenza più consistente risiede nel fatto che, mentre nell'opera di Kaser le questioni e le differenziazioni relative alla capacità successoria erano affrontate

<sup>19</sup> Cfr., a titolo esemplificativo, M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, 185 ss.

<sup>20</sup> Come si è rilevato in principio, Kaser addirittura se ne occupa diffusamente in apertura. Sul punto assolutamente condivisibile è l'opinione di Sirks cit. 603, il quale si esprime significativamente nei seguenti termini: «Kaser's chapter 'Die Rechtsgeschäfte' (p. 227-267) is something that Julian would have understood if Kaser had been able to explain it to him (I think very highly of both authors), but which was definitely not his own way of presenting the law of his time; for the whole framework of Kaser's book is not his».

in maniera abbastanza cursoria al principio del paragrafo dedicato all'acquisto dell'eredità, il HRP inizia la trattazione esaminando subito tali questioni. Esso, infatti, si apre significativamente con un corposo paragrafo dedicato alla *Erbfähigkeit*, ove è possibile osservare una maggiore attenzione allo sviluppo storico della riforma matrimoniale augustea fino alla sua abolizione parziale da parte di Costantino e a quella totale da parte di Giustiniano con la costituzione *de caducis tollendis*. All'esame della *testamenti factio* passiva segue, infatti, l'analisi della capacità di acquisto (*Erwerbsfähigkeit*) e quindi del concetto di *capacitas* introdotto, a quanto è dato capire, dalla *lex Iunia* e poi consolidatosi con le disposizioni della *lex Aelia Sentia* e della legislazione matrimoniale augustea, alla quale è dato ampio spazio e profondità storica. A prescindere dalla questione relativa al provvedimento cui è possibile ascrivere l'introduzione del concetto, che dipende anche da problemi di datazione sui quali si è costretti a sorvolare (lo individuerei però nella *lex Iulia de maritandis ordinibus*), particolarmente accurata risulta la ricostruzione dello sviluppo diacronico della normativa augustea e convincenti sono anche le determinazioni relative al diverso destino dei *caduca* previsto prima dalla *lex Iulia* e poi dalla *lex Papia*, aspetto non sempre posto in rilievo in altre esposizioni manualistiche. All'esame della capacità alla successione intestata fa seguito una trattazione abbastanza dettagliata del tema dell'indegnità, ove si individuano gruppi di casi (morte violenta del *de cuius*, limitazione della libertà testamentaria, impugnazione del testamento, revoca informale dello stesso, elusione delle leggi matrimoniali augustee, altre violazioni). L'introduzione dell'indegnità, come nella gran parte dei manuali, è fatta risalire al *SC Silanianum*, ma occorre precisare che già la *lex Papia* ne aveva delineato i tratti essenziali quantomeno a livello concettuale<sup>21</sup>.

4. Il secondo volume di quest'opera, come già in precedenza anticipato, è espressamente dedicato alle diverse tipologie di azioni, ed esso rappresenta, pertanto, la parte che, da un certo punto di vista, maggiormente rispecchia la metodologia che sta alla base del HRP e che consiste nell'adottare un approccio 'processualistico' allo studio del diritto romano, il quale rimanda, in ultima analisi, al ben noto concetto di *aktionenrechtliches Denken*. Questa divisione dei materiali tra i due volumi, d'altro canto, per quanto coerente con l'impostazione generale dell'opera e per quanto, in definitiva, ragionevole, inevitabilmente sconta il limite, che talora appare più evidente, talaltra meno (per non dire che in taluni casi è del tutto trascurabile), della necessità di descrivere in due sedi di-

<sup>21</sup> Sul punto mi permetto di rinviare a F. Bonin, *L'indegnità a succedere nell'elaborazione giurisprudenziale della scuola serviana*, in *TSDP*. 17, 2024, 1 ss.

verse tematiche che, viceversa, meriterebbero una trattazione unitaria<sup>22</sup>. A mero titolo di esempio, e senza che questa osservazione debba essere colta come una critica, le questioni inerenti alla proprietà vengono prese in considerazione dal punto di vista sostanziale al § 39, mentre al § 59 risultano essere analizzati i profili della tutela ad essa inerenti e, dunque, in primo luogo, la *vindicatio rei* (è comunque d'uopo osservare come la trattazione esposta in quest'ultimo paragrafo, e quella relativa alla proprietà nel suo complesso, risulti infine assai esaustiva); analogamente, anche le questioni attinenti al possesso, la cui analisi si rinviene anzitutto al § 40, ritornano in parte, inevitabilmente, nel § 66, relativo agli interdetti. Quest'ultimo paragrafo, ad ogni modo, proprio come quello relativo all'azione di rivendica, si presenta chiaro, ben strutturato ed esauriente<sup>23</sup>, e riesce senza dubbio a soddisfare le esigenze che – come si può immaginare – sono tipiche di un contributo destinato ad un *Handbuch*.

Venendo alla tipologia di azioni affrontate, la struttura che si ritrova nel HRP è la seguente: dal § 59 al § 66 (quest'ultimo dedicato agli interdetti) si trovano le cosiddette *Dingliche Klagen* (*actiones in rem*), alle quali fa seguito il § 67 dedicato alle azioni con *adiudicatio*; a seguire, poi, vi è una terza sezione, nella quale vengono trattate le *actiones in personam* (§§ 69-100). Quest'ultima parte, in realtà, si apre con il § 68, nel quale vengono analizzati il concetto, le fonti, e le vicende estintive delle obbligazioni: il testo, che affronta il tema in modo dogmatico e tradizionale, non sembra muoversi appieno verso quell'approccio di tipo processualistico del quale si è già fatto cenno, e forse la sua collocazione all'interno dell'opera avrebbe potuto essere diversa. Segue poi una quarta parte di questo secondo volume, la quale si concentra sulla responsabilità dei sottoposti all'altrui *potestas* e prende in considerazione, pertanto, le *actiones adiecticiae qualitatis* (§§ 101-104), nonché la responsabilità nossale (§105). Dal § 106 al § 112 si trovano, infine, le eccezioni e gli altri istituti e rimedi, come la *restitutio in integrum* (§ 110), la *compensatio* (§ 111) e la *retentio* (§ 112).

<sup>22</sup> Così, ad esempio, anche Sirks cit. 605.

<sup>23</sup> Con riferimento al § 66, mi permetto soltanto di far notare che, in considerazione della attenta ed accurata analisi relativa ai diversi tipi di interdetti in esso presentata, si sarebbe forse potuto provare ad approfondire i caratteri del cosiddetto *interdictum de homine libero exhibendo*, menzionato rapidamente in tre diversi luoghi del paragrafo (Rn. 4, 29, 46), e rispetto al quale sarebbe stato interessante richiamare anche il testo ulpiano trådito in D. 43.1.1 (Ulp. 67 *ad ed.*), sul quale si vedano le importanti riflessioni di: Y. Thomas, *L'indisponibilité de la liberté en droit romain*, in *Hypothèses* 10, 2007, 379-389; V. Marotta, *Peripecias de la obligación e identidad de la 'res'*, in *Glossae. European Journal of Legal History* 11, 2014, 65-84. Per un riferimento tanto al passo del giurista di Tiro, quanto ai due lavori menzionati, mi permetto di rimandare ora anche a T. Beggio, *Auctoramentum e traditio gladiatorum. Profili privatistici della gladiatura nell'antica Roma*, Napoli 2024.

I contributi si distinguono per le dimensioni mediamente contenute, sebbene esse siano ragionevolmente correlate al diverso tema in ognuno di essi trattato, come è logico attendersi in un *Handbuch*, per quanto non manchino lavori di dimensioni più consistenti, il che può rappresentare un risultato di per sé apprezzabile, qualora ciò porti ad un inquadramento accurato ed esaustivo del tema, e questo dimostra che i curatori, assai meritoriamente a mio avviso, non hanno imposto limiti e vincoli troppo stretti ai singoli autori. Spicca ciononostante, sia per l'ampiezza, dal momento che si tratta di un testo di duecentocinquanta pagine, sia per le prese di posizione sulla materia oggetto della trattazione, anche in senso personale e innovativo, il § 79 in tema di *actio empti* e *actio venditi*, che, di fatto, per le caratteristiche appena elencate, ha connotati per essere considerato una vera e propria 'criptomonografia'. Senz'altro un lavoro così ampio si spiega sia per l'importanza delle azioni a tutela della *emptio et venditio* nell'ambito del diritto romano, sia per l'interesse nei confronti di tale tema (e per l'influsso delle regole elaborate dalla giurisprudenza romana) manifestato nel corso dei secoli e ancora nei sistemi giuridici moderni. Resta pur vero, in ogni caso, che tale opera pare travalicare la funzione e gli obiettivi che, solitamente, i diversi paragrafi di un *Handbuch* dovrebbero perseguire; è altrettanto vero, d'altro canto, che il § 79 rappresenta un elemento innovativo all'interno dell'opera, che senza dubbio indica un indirizzo chiaro in materia e permetterà di far sorgere sul tema un ricco dibattito dottrinale. Un'osservazione mi sento di farla, tuttavia, con riferimento alla bibliografia menzionata in apertura del lavoro, che avrebbe potuto essere arricchita, prendendo in considerazione alcuni lavori più recenti o, quanto meno, avrebbe potuto essere più attenta circa la scelta di alcune delle opere citate<sup>24</sup>: a suddetta osservazione si potrebbe ribattere che, trattandosi del lavoro di un *Handbuch*, in esso viene richiamata la bibliografia essenziale sul tema, ma credo che nel caso del § 79, in ragione delle sue dimensioni, l'applicazione di questo criterio debba essere interpretato con maggiore elasticità. A fare da contraltare al testo in tema di *actio empti* e *actio venditi*, il successivo § 80, che tratta di *actio locati* ed *actio conducti*, rappresenta una assai più sintetica indagine – di venticinque pagine – su queste due importanti *actiones* e, anche a livello metodologico, propone un approccio che, come spiegato chiaramente dall'autore, si allontana dalla tradizionale prospettiva dogmatica, adottata il più delle volte dalla dottrina – della tripartizione della *locatio conductio* in *locatio*

<sup>24</sup> Data l'ampiezza del lavoro, credo che sarebbe stato auspicabile trovare citati alcuni lavori – eventualmente anche non nella bibliografia essenziale sul tema riportata in apertura del paragrafo – come, ad esempio: V. Marotta, *Tutela dello scambio e commerci mediterranei in età arcaica e repubblicana*, in *Ostraka. Rivista di antichità* 5, 1996, 63-138. Questo scritto assai denso ed importante viene invece menzionato nell'accurata ricostruzione in tema di *iudicia bonae fidei*, § 78.

*conductio rei, operis e operarum* già in età classica (Rn. 7 s.), per favorire un approccio di stampo più storicizzante e legato ad analisi (anche) storico-sociali delle problematiche giuridiche sottese alla evoluzione di questa figura contrattuale<sup>25</sup>.

Il fatto che, in ogni caso, in questo paragrafo, così come nel precedente § 79 e nella gran parte dei lavori presenti nel *Handbuch*, si dedichi spazio anche alle vicende del periodo tardoantico – sebbene le fonti di tale epoca non vengano sempre analizzate con l’attenzione che suddetti testi giuridici richiederebbero in ogni contributo e, anzi, in qualche paragrafo esse siano sbrigativamente e quasi solo per inciso ricordate – deve essere salutato senza dubbio con grande favore.

Molto asciutto, per quanto puntuale, si presenta anche il § 75 in tema di *stipulatio poenae*, mentre invece avrebbe meritato maggiore approfondimento la questione, accennata al § 77, relativa al fatto che alcune delle categorizzazioni relative alle *condictiones* che noi possiamo ritrovare nel Digesto riflettano solo in parte il pensiero dei giuristi classici e, sebbene tentativi di ricostruzione di quest’ultimo in dottrina vi siano stati, la tematica non viene approfondita in questo contributo, così come alla fine dello stesso, in poche righe, si elencano altri tipi di *condictiones*, della cui esistenza siamo a conoscenza grazie alle opere degli *antecessores* e grazie agli *scholia* ai *Basilica*.

Accurata è l’analisi, svolta in chiave diacronica, relativa all’evoluzione dei *iudicia bonae fidei*, rispetto ai quali gli autori del § 78, con attenzione e puntualità, attraverso l’analisi delle fonti e delle diverse azioni esistenti, cercano di indagare l’origine di queste ultime, nonché di sciogliere la questione se l’introduzione delle stesse fosse stata opera del pretore, che iniziò a concedere tutela con i giudizi di buona fede nell’ambito del *ius honorarium*, oppure se le *actiones bonae fidei* fossero ‘entrate’ e si fossero sviluppate sin da subito in seno al *ius civile*. Con riferimento alla loro origine, l’equilibrata e ragionevole soluzione che viene infine proposta nel paragrafo in questione è ispirata all’idea di «eine „polyzentrische“ Entstehung der *iudicia bonae fidei* und einen plurifaktoriellen Erklärungsansatz» (Rn. 17). La chiave di lettura della cosiddetta pluralità di fattori permette così di cogliere anche la complessità del tema, che, come questo contributo dimostra assai bene, per essere compreso appieno richiede un’analisi che non si limiti all’astrazione di un modello processuale, separandolo dalla sua concreta operatività, la quale si traduce invece nelle diverse importanti azioni

<sup>25</sup> D’altro canto, sebbene in un contesto diverso, e senza negare l’importanza della *Rechtsdogmatik* nell’analisi dei fenomeni giuridici, un invito all’indagine in chiave diacronica della «juristische und soziologische Entwicklung» della *locatio operarum* (e, forse, della stessa *locatio operis*) lo possiamo rinvenire già in W. Kunkel, *Auctoratus*, in *EOS. Symbolae Raphaeli Taubenschlag dedicatae*, vol. III, Bratislaviae-Varsaviae 1957, 207.

ascrivibili a tale categoria di giudizi. In ogni caso, e proprio per le ragioni appena evidenziate, il § 78 ha senza dubbio il merito di rappresentare una efficace discussione prodromica all'indagine delle singole *actiones* di buona fede. Per questo, il tema dei *indicia bonae fidei* riemerge inevitabilmente nei paragrafi che si occupano delle specifiche azioni che possono essere fatte rientrare in questa categoria, come, a mero titolo di esempio, nel caso dell'*actio commodati*, affrontata con precisione e descritta attraverso un'attenta lettura delle vicende di questo strumento di tutela nel corso dei diversi periodi storici nel § 86.

Molti, in ogni caso, sono i testi contenuti nel *Handbuch* che contribuiscono a restituire una puntuale ricostruzione dell'istituto in essi affrontato e, al contempo, una panoramica precisa ed accurata delle fonti, nonché a permettere a dogmatica e storia di incontrarsi, da un punto di vista metodologico. In questo senso, ad esempio, si muove il § 84, relativo alla *actio tutelae*, nel quale quest'ultima viene affrontata con acribia, volgendo anche uno sguardo attento alla *Rechtspraxis* che si può evincere, in particolare, dalla lettura delle fonti papirologiche. Merita di essere sottolineato, tra l'altro, che l'autrice del paragrafo in questione ha contribuito al *Handbuch* con ben quattro ulteriori lavori (uno dei quali in qualità di co-autrice), oltre ad essere una curatrice dell'opera stessa.

Utile, pur nella sua inevitabile brevità, in virtù della sua funzione introduttiva alla parte sulle azioni penali, il § 91, che permette di ottenere subito una panoramica sulle caratteristiche generali e comuni di tali *actiones*. Sarebbe stato preferibile, tuttavia, trovare anche un cenno alle origini di questi strumenti di tutela, che permettesse altresì di comprendere l'evoluzione delle azioni volte a 'sanzionare' i *delicta* secondo un percorso autonomo, che andò separandosi da quello 'intrapreso' per la repressione dei *crimina*, e le cui radici più risalenti si possono rinvenire a partire dal periodo successivo alla emanazione delle XII Tavole (sebbene sia doveroso fare attenzione ad indulgere in distinzioni dogmatiche troppo nette in materia con riferimento al periodo della *Res publica* più risalente nel tempo)<sup>26</sup>. Molto ben concepito il § 93, in tema di *actio furti*, e strutturato in modo non solo da far cogliere adeguatamente lo sviluppo della disciplina, ma da permettere al lettore, al contempo, di comprendere come dalla fattispecie classica del furto, pur nelle sue diverse declinazioni, si siano poi nel

<sup>26</sup> Sicuramente un contributo importante ad una migliore comprensione del problema, sul punto, è stato offerto dal lavoro di M. Miglietta, *Le norme di diritto criminale*, in F. Cursi (a c. di), *XII Tabulae. Testo e commento*, Napoli 2018, 479-559. Questo scritto, non citato nel § 91, viene invece richiamato nel successivo § 93, dedicato alla *actio furti*. Il contributo di Miglietta, ciononostante, non compare poi nella bibliografia del *Handbuch* (si tratta di una considerazione che vale, in realtà, anche per altri lavori menzionati nei singoli paragrafi e poi non presenti, invece, in bibliografia).

tempo ‘distaccate’ alcune tipologie di furto del tutto peculiari, come quelle poste in essere dai *saccularii*, dai *fures balneari*, nonché, tra gli altri, il caso, ricompreso nell’alveo della repressione criminale, dell’abigeato, che l’autore non si dimentica di menzionare, ma rispetto al quale, proprio per le sue peculiarità, si sarebbe forse potuta spendere qualche parola in più, richiamando anche il noto passo tratto dall’ottavo libro *de officio proconsulis* di Ulpiano, che possiamo leggere sia in D. 47.14.1, sia, in una versione testuale più affidabile, in Coll. 11.7.1-4<sup>27</sup>.

Sebbene questa parte del presente lavoro sia dedicata essenzialmente al secondo volume del HRP, mi permetto ciononostante una rapida ‘incursione’ rispetto a questioni che emergono nel primo tomo dell’opera, e lo faccio, innanzitutto, per esprimere soddisfazione rispetto alla scelta di avere destinato un corpuso *Erster Abschnitt* alle *Grundlagen*. In merito a quest’ultimo, a rischio di essere ripetitivo rispetto a quanto già precedentemente scritto<sup>28</sup>, è doveroso osservare come i vari contributi offrano un quadro approfondito ed imprescindibile inerente alle questioni fondamentali ed alle basi per la conoscenza e lo studio del diritto romano, senza trascurare ambiti assai rilevanti come quello delle fonti epigrafiche e papirologiche, discusse in modo esaustivo al § 8. Credo che, nonostante talune voci critiche in proposito<sup>29</sup>, questa parte del HRP assolva in maniera egregia alla propria funzione: è sempre in questa sezione dell’opera, tra l’altro, che si incontra una serie di contributi, dal § 9 al § 15, che affrontano le diverse forme processuali susseguitesi in Roma antica e le loro principali caratteristiche, ivi compreso il § 14, che tratta separatamente del problema delle forme delle ‘procedure’ esecutive. Tutti questi paragrafi sono in grado di offrire un quadro preciso ed accurato, essenziale per poter indagare le questioni del diritto processuale romano. Lo stile degli autori è sobrio, ma esaustivo, e le fonti e la letteratura principali vengono presentate e discusse con attenzione.

Proprio perché una tale cura è stata dedicata alle *Grundlagen* ed alla parte che si potrebbe definire ‘introduttiva’ dell’opera, ci si sarebbe aspettati una trattazione apposita anche per il tema dei *iudicia legitima* e della *lex Aebutia*. I primi vengono menzionati in più contributi (§§ 13, 29, 67, 78, 111), ma in via più o meno incidentale, onde per cui è possibile in linea di massima ricostruire alcune delle loro caratteristiche principali, ma le questioni relative a cosa fos-

<sup>27</sup> Sul tema della repressione dell’abigeato, peraltro, esiste anche una letteratura recente. Vd., tra gli altri, L. Minieri, *Abactum animal. Sulla repressione dell’abigeato in diritto romano*, Napoli 2018; T. Beggio, *Contributo allo studio della servitus poenae*, Bari 2020, e, in particolare, 19, 24 ss., 35, 88 s., e *passim*.

<sup>28</sup> Vd. *supra*, 4.

<sup>29</sup> Penso, in particolare, a quanto scritto in M. Schermaier, cit. 1 s.

sero e come fossero emersi a Roma i *iudicia legitima* restano sostanzialmente sullo sfondo. Un discorso analogo, anche in ragione del collegamento esistente proprio con la tematica dei *iudicia legitima*, può essere fatto per la *lex Aebutia*. Non che di essa non si trovi menzione nei contributi del HRP, anzi: questa legge compare citata in numerosi lavori e già a partire dai §§ 1 e 2 e, in quest'ultimo, si dà anche conto rapidamente (perché, d'altro canto, non è questo il tema del quale si occupa il paragrafo stesso) dei possibili effetti di tale *lex*. Data la tendenza, ben presente nel *Handbuch*, ad inserire testi, anche brevi, con la finalità di descrivere tematiche che servono poi ad introdurre la trattazione di ulteriori argomenti, si sarebbe forse potuta dedicare qualche pagina proprio al tema dei *iudicia legitima*, dei *iudicia imperio continentia* e, per l'appunto, della *lex Aebutia*, della quale fanno menzione sia Gaio, in 4.30, sia Aul. Gell. 16.10.8, e sul cui contenuto si è formato nel corso del tempo, a partire dalla interpretazione che venne proposta da Wlassak in poi, un ricco dibattito dottrinale<sup>30</sup>.

Le osservazioni sin qui svolte naturalmente non intendono togliere valore alla stragrande maggioranza dei contributi contenuti nel HRP, né all'opera nel suo complesso; al contempo, il fatto che molti lavori in essa presenti non siano stati menzionati non significa che tali contributi non siano altrettanto essenziali e ben realizzati quanto quelli ai quali si è voluto dedicare qualche cenno positivo in queste pagine. Viceversa, le stesse valutazioni critiche che si è inteso sollevare hanno precipuamente il fine di stimolare una riflessione che, nell'auspicio di chi scrive, possa essere di una qualche utilità e possa altresì favorire discussioni ulteriori sia sui lavori contenuti nel *Handbuch*, sia sui temi da essi trattati, anche con riferimento a quelle questioni che, come è inevitabile, non hanno potuto trovare risposte o, quanto meno, risposte definitive, nelle pagine di quest'opera.

Non va dimenticato, infine, che essa si compone di un terzo ed ultimo volume, dedicato agli indici – *Sachregister* e *Quellenregister* – nei quali i pochi errori individuabili sono pienamente scusabili a fronte dell'imponente mole del *Handbuch*. Alcune discrasie emergono anche tra i lavori citati nei singoli contributi e quelli che poi effettivamente compaiono nella bibliografia, ma anche in questo caso si tratta di 'sviste' marginali, in considerazione della ponderosità dei primi due volumi.

<sup>30</sup> Il riferimento è alla ben nota opera dello studioso di Brno: M. Wlassak, *Römische Proceßgestze. Ein Beitrag zur Geschichte des Formularverfahrens*, I-II, Leipzig 1888-1891. Per un quadro sulle fonti e sul dibattito dottrinale mi permetto di rinviare a T. Beggio, 'Per legem Aebutiam et duas Iulias sublatae sunt istae legis actiones': alcune considerazioni sull'evoluzione dei 'iudicia legitima' a partire dalla 'lex Aebutia', in L. Garofalo (a c. di), *Il giudice privato nel processo civile romano*, 3, Padova 2015, 85-140; Id., *Lex Aebutia*, in *Encyclopedia of Ancient History*, online, in corso di pubblicazione.

5. È ora possibile concludere queste riflessioni con alcune brevi considerazioni di sintesi.

Come è naturale che sia, ogni scelta sistematica, a fronte di un'opera dell'ampiezza e delle dimensioni del HRP, comporta alcuni sacrifici e anche qualche compromesso, che risultano senz'altro comprensibili, alla luce del risultato finale, la cui importanza per le ricerche romanistiche a me pare di tutta evidenza; suddetta opera rappresenta anche, al contempo, un segnale forte della vitalità del diritto romano, che è stato in grado di destare l'interesse di un numero così elevato di persone disposte a prendere parte a questo grande progetto, così come di coloro che del *Handbuch*, della sua impostazione e dei suoi contenuti stanno discutendo di questi tempi.

Il solo fatto che i curatori siano riusciti a portare a termine un tale progetto e a coordinare il lavoro di ben 65 diversi autori rappresenta già di per sé un successo, e di non poco momento, e per questo essi e tutti coloro che hanno contribuito con i propri scritti meritano il plauso dei lettori.

Per tornare brevemente al tema della sistematica, non nego che, talora, la struttura infine individuata per collocare i diversi contributi rischi di frustrare in parte proprio quell'approccio di natura processualistica al quale, viceversa, si sarebbe desiderato dare pieno risalto. La trattazione separata di taluni argomenti o i contenuti di alcuni lavori rischiano, in qualche caso, di portare ad un risultato di segno diverso, ma si tratta, come detto, di un esito inevitabile, se si considera l'ampiezza dell'opera, e comunque non capace di mettere veramente in crisi le scelte di fondo dei curatori e la prospettiva dell'*aktionenrechtliches Denken* che essi hanno – correttamente, a mio modo di vedere – inteso privilegiare.

L'adozione di una precisa sistematica, d'altro canto, è il frutto di una scelta che, nel tentativo di 'rendere' il diritto romano conoscibile agli occhi di noi moderni, non può che essere il frutto di alcuni compromessi, come accennato in precedenza. Già a livello di struttura, a ben vedere, nel HRP la tripartizione gaiana si incrocia con lo 'schema' dell'editto del pretore, il tutto alla luce di una visione generale ispirata all'idea del diritto romano quale diritto processuale per eccellenza: istanza di per sé vera e condivisibile, ma che al contempo si allontana in parte proprio dall'impostazione che Gaio ha proposto nelle sue *Institutiones*. Al contempo, questa esigenza di pensare il diritto romano attraverso il prisma del processo non emerge con eguale intensità in tutti i paragrafi che compongono il *Handbuch*, dal momento che alcuni di essi tendono ad un'impostazione più spiccatamente dogmatica, mentre, al contrario, vi sono anche esempi, in quest'opera, di lavori che sembrano voler rifuggire da un siffatto approccio per orientarsi piuttosto verso una più netta tendenza storicizzante. E anche questo, tuttavia, è un risultato non solo inevitabile per un'opera realizzata da così tante persone, bensì per molti versi apprezzabile, perché dimostra l'esistenza

di diverse sensibilità in seno alla romanistica, nonché la liberalità dei curatori, che a suddette diverse sensibilità hanno lasciato adeguato spazio. Questo lavoro, pertanto, solleva anche, sebbene solo indirettamente, importanti questioni di metodo con riferimento alle ricerche romanistiche, che spesso si sono divise tra approcci di stampo dogmatico, da una parte, e, *lato sensu*, storico, dall'altra (con le varie declinazioni che si possono riconoscere a questo aggettivo, se utilizzato con riferimento alle istanze inerenti al metodo della romanistica), mentre invece all'interno del *Handbuch* pare esservi spazio per entrambe queste impostazioni, permettendo così una contaminazione che, a mio avviso, non può che portare ad un arricchimento per il diritto romano.

In definitiva, il HRP rappresenta un prezioso strumento ed un significativo risultato per la ricerca romanistica. Esso recita un ruolo diverso, rispetto all'opera di Kaser, se non altro per l'impostazione metodologica e per la pluralità di voci che confluiscono nel *Handbuch* e che lo differenziano sensibilmente, pertanto, dai volumi sul diritto privato e sul diritto processuale privato dello studioso austriaco<sup>31</sup>, il quale, peraltro, non mancò di proporre in essi anche sue interpretazioni personali ed innovative su talune specifiche questioni, il che, per quel che riguarda il HRP, si può dire solo in relazione ad un numero limitato di contributi, come d'altro canto era lecito aspettarsi, vista la natura dell'opera. Proprio come i lavori di Kaser, tuttavia, anche il *Handbuch des römischen Privatrechts* potrà senz'altro diventare un punto di riferimento essenziale per gli studiosi di diritto romano per gli anni a venire.

Tommaso Beggio  
Università di Trento  
tommaso.beggio@unitn.it

Filippo Bonin  
Università di Bari  
filippo.bonin@uniba.it

<sup>31</sup> Vd. *supra*, ntt. 4, 5, e 12.

